

STATUTO

Della Fondazione

COLLEGIO PUTEANO

di Pisa

Capitolo I

Origine, denominazione, mezzi finanziari, sede e scopo del Collegio

Art.1

Il "Collegio Puteano" - così denominato dal nome della famiglia del benemerito Fondatore - è una Fondazione istituita l'8 dicembre 1604 dall'Arcivescovo di Pisa Carlo Antonio Da Pozzo con lo scopo di fornire a giovani in disagiate condizioni economiche, di religione cattolica e nativi di una delle località indicate nel successivo art.5 i mezzi per frequentare l'Università di Pisa.

Art.2

Il Collegio provvede al suo funzionamento mediante il suo patrimonio mobiliare e immobiliare, mediante donazioni e contributi di enti e di privati, ed eventualmente mediante le rette pagate dagli studenti occupanti posti non gratuiti e le rette di ospitalità.

Art.3

La sede legale ed amministrativa del Collegio è presso il Palazzo di cui al successivo art.4.

Art.4

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Palazzo situato parte in Piazza dei Cavalieri n. 3 e parte in via Corsica destinato sin dal 1604 dall'Arcivescovo Da Pozzo quale sede della Fondazione.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato da donazioni o apporti patrimoniali di istituzioni pubbliche o private o di singoli soggetti.
3. I ricavi e gli incrementi patrimoniali dovranno essere destinati alla gestione delle attività della fondazione.
4. La fondazione non ha scopo di lucro.

Art.5

1. La fondazione "Collegio Puteano" ha per scopo principale di assicurare l'alloggio e il vitto a studenti meritevoli dell'Università di Pisa, che siano nativi nel Comune di Biella o di Ponderano, Borriana, Tronzano Vercellese, Ronsecco, Mongrando, Vettignè (frazione di Santhià), Borgo d'Alice, S. Germano Vercellese, Pezzana, Brandizzo, Strambinello, Reano, Grinzane, Bonvicino, Ivrea e Vercelli, e professino la religione cattolica, con preferenza per quelli di disagiate condizioni economiche.

2. Esistendo fondi disponibili, l'alloggio e il vitto possono essere concessi anche a studenti dell'Università di Pisa provenienti da altre località non solo italiane, che siano parimenti meritevoli, preferibilmente forniti di scarsi mezzi finanziari.
3. Residuando posti non occupati, il Collegio potrà ospitare, previa delibera del Consiglio Direttivo e dietro pagamento di una retta mensile, anche studenti dell'Università di Pisa che non siano di disagiate condizioni economiche.
4. Il Collegio potrà anche, previa delibera del Consiglio Direttivo, conferire borse di studio anche presso la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant'Anna riservate a studenti e laureati, sulla base di preventivi accordi tra la Fondazione, dette Istituzioni ed altri enti pubblici e privati, ed inoltre finanziare borse di dottorato o di perfezionamento presso l'Università di Pisa o le predette Istituzioni. Il Consiglio potrà altresì, dietro eventuale pagamento di una retta, offrire saltuaria ospitalità a studiosi italiani e stranieri che svolgano la loro attività presso una delle istituzioni culturali e scientifiche che operano nella città di Pisa.

Capitolo II *Degli allievi del Collegio*

Art.6

I posti riservati, e comunque gratuiti, da mettere a concorso sono determinati annualmente in relazione alla disponibilità di locali non occupati e a seconda delle possibilità finanziarie del Collegio.

Art.7

Allo scopo, entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approverà il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno successivo, e, sulla base delle risultanze di bilancio preventivo e consuntivo, non oltre il mese di aprile successivo, provvederà ad approvare il bando di concorso per l'anno accademico venturo.

Art.8

Per aspirare a coprire uno dei posti di cui al punto 1. dell'art. 5 è necessario che il giovane:

- a. sia nativo di una delle località indicate nel precedente art.5, o sia membro della famiglia Avogadro di Cerrione, dovunque nato;
- b. abbia conseguito il diploma di scuola di secondo grado o titolo equipollente valido per essere immatricolato studente dell'Università di Pisa nella Facoltà da lui prescelta;
- c. professi religione cattolica;
- d. sia di modeste condizioni economiche.

Art.9

Per essere ammesso nel Collegio lo studente dovrà aver superato un concorso di ammissione per titoli ed esami. Sono previste due prove d'esame, una scritta e una orale, secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento. La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal Rettore dell'Università di Pisa o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Arcivescovo di Pisa, da un rappresentante del Comune di Biella e da due docenti esperti sulle materie oggetto delle prove d'esame e scelti con determinazione proprio dal Presidente del Consiglio Direttivo. La

Commissione deciderà l'assegnazione dei posti, tenendo conto dei risultati delle prove di esame, del curriculum scolastico, delle condizioni economiche della famiglia e di eventuali titoli di merito sociale.

Art.10

Per aspirare a coprire uno dei posti di cui al punto 2. dell'art. 5 valgono le stesse condizioni personali di cui all'art.8, fatta eccezione per i requisiti di cui al punto a. dello stesso articolo. Per essere ammesso nel Collegio dovrà essere stato superato il concorso di ammissione per titoli e esami, di cui all'art.9. Nella Commissione giudicatrice per posti non riservati, invece del rappresentante del Comune di Biella, sarà membro un rappresentante del Comune di Pisa. Per aspirare a coprire i posti di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 5, le modalità di ammissione sono definite dal Consiglio Direttivo.

Art.11

Il funzionamento del Collegio dura per l'intero anno accademico, fatti salvi i periodi di vacanza accademica.

Art.12

L'assegnazione di uno dei posti, riservati e non, dà diritto all'allievo all'alloggio e vitto secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento.

Art.13

Il diritto alla conservazione del posto per tutto il corso di studi è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. che l'allievo risieda all'interno del Collegio durante il periodo di apertura;
- b. che superi gli esami previsti dal piano di studio nei termini previsti nel Regolamento interno;
- c. che tenga costantemente buona condotta, non incorrendo né in condanne penali né nelle sanzioni disciplinari previste dai regolamenti universitari;
- d. che si uniformi alle prescrizioni del presente statuto e a quelle del regolamento interno degli allievi.

Avverandosi la mancanza di una qualsiasi di queste condizioni, lo studente decadrà dal posto.

Art.14

Gli allievi sono tenuti a trasferire l'iscrizione per l'assistenza sanitaria dalla sede anagrafica alla sede di Pisa.

Capitolo III *Degli ospiti del Collegio*

Art.15

In sede di programmazione annuale dell'attività del Collegio, il Consiglio Direttivo, sulla base della disponibilità dei locali, provvede anche a stabilire il numero dei posti da destinare all'alloggio di studenti paganti, anche stranieri, e all'ospitalità di studiosi, anche stranieri, e a fissare l'importo della retta mensile da corrispondere.

Art.16

1. Le richieste di alloggio e di ospitalità, da indirizzarsi al Presidente del Collegio (presso la sede amministrativa), possono essere fatte pervenire in qualsiasi tempo dell'anno.
2. In caso di domande in numero eccedente i posti disponibili, la scelta degli ospiti da ammettere nel Collegio è rimessa alla discrezionalità del Consiglio Direttivo, il quale provvederà anche all'approvazione dei relativi contratti.

Capitolo IV Della sovrintendenza del Collegio

Art.17

1. L'Arcivescovo pro-tempore della Diocesi di Pisa ha l'alta sorveglianza sul rispetto degli scopi della Fondazione e sulla regolarità della gestione, nonché sulla piena applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso di impedimento e di assenza temporanea dell'Arcivescovo, le attribuzioni di quest'ultimo passeranno al Vicario Generale e, nel caso di vacanza della Sede Arcivescovile, saranno esercitate dal Vicario Capitolare.

Capitolo V Dell'Amministrazione

Art.18

1. L'amministrazione del Collegio Puteano è affidata a un Consiglio Direttivo composto dal Rettore dell'Università di Pisa o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante dell'Arcivescovo di Pisa, da un rappresentante del Comune di Pisa, da un rappresentante della Provincia di Pisa, da un rappresentante del Comune di Biella, dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, o un suo delegato, e, con voto consultivo, dal Direttore della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant'Anna o da un loro delegato e da un rappresentante degli ex allievi e studenti ospiti del collegio.
2. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere la partecipazione alle proprie riunioni con voto consultivo di altri soggetti in funzione degli argomenti trattati all'ordine del giorno.

Art.19

E' sempre consentita la facoltà di conferma, senza interruzione, dei membri designati.

Art.20

L'Ufficio del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo è interamente gratuito.

Art.21

1. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime avranno luogo almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio preventivo; l'altra per l'approvazione del conto consuntivo e la definizione del programma di attività per l'anno accademico successivo che avrà luogo entro il mese di aprile. Il Consiglio si riunirà in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente sia per convocazione del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due dei componenti il Consiglio.

Art.22

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono essere prese con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza assoluta degli intervenuti.
2. Le votazioni si fanno ordinariamente per appello nominale; hanno luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti, la proposta si intende respinta.
3. Per la validità delle adunanze, non sarà computato chi, avendo interesse personale, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art.23

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.24

1. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione del Collegio e al suo regolare funzionamento. Approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario; approva il regolamento di amministrazione e di servizio interno; approva il regolamento interno degli allievi; irroga le sanzioni disciplinari e dispone la decadenza del posto di allievo. Promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto e dei regolamenti; e delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano il Collegio.
2. Il Consiglio nomina il Segretario con compiti di amministratore e il revisore dei conti.

Art.25

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale della Fondazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio stesso; sospende per gravi motivi i dipendenti; prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dalla necessità, con l'obbligo di riferirne al Consiglio per l'approvazione in adunanza, da convocarsi entro breve termine.

Art.26

Il Collegio Puteano provvede al servizio amministrativo e al servizio di tesoreria e di cassa a mezzo del Segretario Amministratore.

Art. 27

1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo fra esperti di provata competenza e dura in carica tre anni rinnovabili.
2. Il revisore svolge le funzioni di verifica e controllo del bilancio della fondazione previste dalla legge riferendo periodicamente al presidente del Consiglio Direttivo.

Capitolo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art.28

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.